



LA RETTRICE

- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento delle Residenze Universitarie IULM di via Santander e di Cascina Moncucco emanato con Decreto Rettorale n. 17809 del 24 maggio 2017 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti per le residenze universitarie IULM di via Santander e di Cascina Moncucco emanato con Decreto Rettorale n. 18433 del 4 febbraio 2019 e successive modificazioni;
- VISTA** la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 16 settembre 2025;
- VISTA** la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 ottobre 2025

DECRETA

Il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti per le residenze universitarie IULM di via Santander e di Cascina Moncucco, citato in premessa, è modificato come da testo allegato di cui diviene parte integrante.

La Rettrice
Prof.ssa Valentina Garavaglia



Firmato digitalmente da
Valentina Garavaglia
Università IULM



REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI PER LE RESIDENZE UNIVERSITARIE IULM DI VIA SANTANDER E DI CASCINA MONCUCCO

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento come di seguito definito, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni perfettamente rispondenti all'identità di genere per agevolare la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso

Art. 1 – Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure elettorali dei rappresentanti degli studenti ospiti presso le residenze Universitarie IULM di Via Santander e di Cascina Moncucco.

Art. 2 – Funzioni dei rappresentanti

1. Gli studenti eletti rappresentano le esigenze collettive e individuali degli studenti residenti, allo scopo di promuovere una gestione ottimale e la migliore vivibilità all'interno delle residenze. I rappresentanti hanno facoltà di scrivere all'account dedicato: ufficio.residenze@iulm.it per chiedere di essere ricevuti dall'Ufficio Residenze dell'Ateneo al fine di esporre le eventuali problematiche e le necessità degli studenti ospiti.

Art. 3 – Indizione delle elezioni e durata del mandato elettorale

1. Le elezioni sono indette con Decreto Rettorale entro il mese di novembre di ogni anno accademico. Per ogni Residenza sono eletti due rappresentanti.
2. Il mandato elettorale ha la durata di un anno accademico e, fatto salvo quanto previsto all'art. 11 del presente Regolamento, cessa a seguito della proclamazione dei nuovi eletti.

Art. 4 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti che, alla data delle elezioni, risultino regolarmente assegnatari di alloggio presso la residenza per la quale esercitano il diritto di voto.
2. Sono esclusi gli studenti presenti presso la residenza legati a programmi Erasmus o ad altri programmi di scambio presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.

Art. 5 – Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo per la rispettiva residenza spetta agli studenti iscritti in regola con il pagamento delle tasse universitarie, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari e che risultino assegnatari di un alloggio per l'intero anno accademico presso una delle residenze al momento della presentazione delle candidature.

Art. 6 – Presentazione delle candidature

1. Tutti gli studenti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 che precede possono candidarsi. Le candidature sono nominali e individuali.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



2. Le candidature devono essere presentate in modalità telematica entro il termine indicato nel Decreto Rettorale di indizione delle elezioni di cui all'art. 3 che precede. Le modalità di presentazione delle candidature, di voto e di scrutinio sono indicate nel Decreto Rettorale di indizione.
3. L'elenco dei candidati relativo a ciascuna residenza è reso pubblico almeno 10 giorni prima della data fissata per le operazioni di voto.

Art. 7 – Seggio elettorale

1. Il Decreto Rettorale di indizione istituisce un seggio elettorale unico per entrambe le residenze universitarie, composto dal Presidente, individuato dal Direttore Generale tra il personale tecnico-amministrativo e da uno studente ospite di una delle residenze universitarie con funzioni di Segretario. Non possono far parte del seggio elettorale gli studenti candidati.
È compito del seggio predisporre il verbale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio
Il seggio rimane aperto dalle ore 10.00 alle ore 17.00 del giorno fissato per le votazioni.

Art. 8 – Svolgimento delle votazioni

1. La votazione avviene a scrutinio segreto. Il Decreto Rettorale di indizione delle votazioni dispone che le votazioni avvengano utilizzando strumenti informatici, attraverso un sistema di identificazione controllato dall'Amministrazione universitaria, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle garanzie di univocità e di autenticità. La presentazione in forma cartacea è in questo caso sostituita dalla memorizzazione dei dati sull'archivio informatico. Il Decreto Rettorale di indizione, in caso di comprovata necessità, può disporre lo svolgimento delle votazioni in forma cartacea indicando le modalità di presentazione delle candidature.
2. Le operazioni elettorali e di scrutinio sono pubbliche e si svolgono in modalità telematica salvo che le votazioni non avvengano in forma cartacea.

Art. 9 – Modalità di elezione

1. Le elezioni avranno validità qualora partecipino al voto almeno il 5% degli aventi diritto per ciascuna residenza. I voti nulli non sono conteggiati ai fini del *quorum*. In caso di mancato raggiungimento del *quorum*, il Rettore, con proprio Decreto, procederà entro quindici giorni a indire nuove elezioni per la residenza, o per le residenze, che non avrà/avranno raggiunto il *quorum*.
2. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato anagraficamente più anziano.
3. Gli atti sono trasmessi all'Ufficio Affari Istituzionali per gli opportuni adempimenti.

Art. 10 – Proclamazione degli eletti

1. Dopo lo scrutinio il Rettore procederà con proprio Decreto alla approvazione degli atti e alla proclamazione degli eletti.

Art. 11 – Rinuncia e decadenza

1. Qualora uno dei rappresentanti eletti rinunci al mandato così come nel caso di sospensione temporanea o di revoca dell'assegnazione dell'alloggio per uno dei motivi indicati negli art. 19 e 20 del Regolamento delle residenze universitarie IULM Via Santander e Cascina Moncucco, compreso il trasferimento presso altra residenza diversa da quella per la quale lo stesso ha goduto del diritto di Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



elettorato passivo, questi sarà considerato decaduto e ad esso subentrerà il primo dei non eletti purché abbia ricevuto almeno una preferenza. Decadono dal ruolo i rappresentanti sottoposti a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 16 e seguenti del Regolamento delle Residenze Universitarie IULM via Santander e Cascina Moncucco.

2. In mancanza di altri candidati non eletti il Rettore, con proprio Decreto, provvederà a indire nuove elezioni.

Art. 12 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente, allo Statuto e ai Regolamenti interni.